

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'IMPIEGO DEL FONDO PER GLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50/2016

(aggiornato con il D.lgs. 56/2017)

Approvato con DGM n.58 del 19/3/2019 Modificato con DGM n.147 del 15/9/2020

Testo Aggiornato al 18.07.2022

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs.19 aprile 2017, n. 56

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 (più avanti Codice) e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Sommario

Inquadramento Normativo	5
CAPO I	8
Art. 1 Destinazione del fondo	8
Art. 2 Destinatari	8
Art. 3 Costituzione gruppo di lavoro	8
Art. 4 Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	9
Art. 5 Modulazione del fondo	9
Art. 6 Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo	9
Art. 7 Suddivisione in lotti	10
Art. 8 Centrali di committenza	10
CAPO II	10
Art. 10 Graduazione del fondo incentivante	10
Art. 11 Disciplina delle varianti	11
Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	11
CAPO III	12
Art. 14 Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture	12
Art. 15 Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo	12
Art. 16 Graduazione del fondo incentivante	13
Art. 17 Modalità di definizione del fondo incentivante	13
Art. 18 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	13
CAPO IV	13
Art. 20 Disciplina delle attività svolte in forma "mista"	14
Art. 21 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento	14
Art. 22 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	14
Art. 23 Principi in materia di valutazione	15
Art. 24 Coincidenza di funzioni	15
Art. 25 Funzioni articolate e singole	15
Art. 26 Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura	16
Art. 27 Liquidazione dell'incentivo	16
Art. 28 Conclusione di singole operazioni	17
Art. 29 Liquidazione - limiti	17
Art. 30 Informazione e confronto	17
Art. 31 Risorse per l'innovazione	17
Art. 32 – Partenariato Pubblico privato	20
CAPO V	21
Art 33 - Campo di applicazione e disciplina transitoria	21

Inquadramento Normativo

L'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato "incentivi per funzioni tecniche", riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, <u>previa adozione</u> <u>di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata</u>, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.

L'art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr) legge n. 11/2016 per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura "tecnica", non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto.

La norma si divide sostanzialmente in due parti:

- il comma 1 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell'intervento o sul bilancio della stazione appaltante;
- i commi successivi stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell'incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della quota dell'80% del fondo.

I suddetti principi prevedono dunque quanto segue.

Nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Come precisa la relazione tecnica al nuovo Codice "le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere a risorse invariate e dunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti destinano a tal fine un fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici".

All'interno del valore massimo del 2% dell'importo a base di gara la quota dell'80% è destinata ad incentivi per il personale, mentre la restante quota (20%) è destinata alle finalità dettate dalla norma, la cui concreta attuazione è rimessa alle decisioni della stazione appaltante.

La quota dell'80% è riferita ad attività ben individuate dalla legge, e di conseguenza i destinatari sono i soggetti che svolgono le medesime attività e quelli che vengono incaricati di collaborare alle stesse. A questi fini si richiama la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 18/2016 che, ai fini dell'individuazione dei collaboratori, richiede "una stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere".

Ad integrazione della predetta norma è intervenuto l'articolo 76 del decreto legislativo n. 56 del 2017, il quale ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma) ma anche a quelli di fornitura di beni e servizi, seguendo un orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Corte conti, sez. contr. Lombardia, par. n. 333/2016).

A chiarire ulteriormente la portata applicativa dell'articolo è intervenuta la Corte dei conti, con delibera della Sezione autonomie n. 18/2016 sopra citata, con particolare riguardo a situazioni che coinvolgono la progettazione e ai destinatari dell'incentivo. La Sezione ha comunque puntualizzato alcune condizioni ritenute

necessarie per soddisfare i requisiti della norma e consentire quindi una sua corretta applicazione. Tra queste, si citano le seguenti:

- a) la funzione del collaboratore deve porsi in collegamento strettamente funzionale con l'attività da svolgere;
- b) la regolamentazione dell'ente dovrà correttamente definire il concetto di "collaboratore" per evitare un ingiustificato ampliamento dei destinatari dell'incentivo;
- c) la necessità di inserire i collaboratori in apposita struttura di staff individuandone le funzioni ai fini delle diverse attività che possono essere incentivate.

Si riporta di seguito, testualmente, il dettato normativo di cui all'Art.113 del Codice:

"Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)

- 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
- 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
- 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabiliscono i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
- 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. (comma aggiunto dall'art. 1, comma 526, legge n. 205 del 2017)"

CAPO I

Principi generali

Art. 1 Destinazione del fondo

- 1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono la quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
- 2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
- 3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
- 4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2 Destinatari

- 1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

 Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - · soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - · soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - · soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3 Costituzione gruppo di lavoro

- 1. Prima dell'avvio delle procedure di scelta del contraente, con apposito provvedimento del Responsabile di Area competente, viene individuata la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori. Nel caso intervengano necessarie e successive modifiche del gruppo di lavoro, se ne terrà conto in seguito all'ultimazione delle opere, prima della liquidazione finale del fondo incentivante.
- 2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

- 3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara. Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 22 del presente Regolamento.
- 4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
- 5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Responsabile di Area dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
- 6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti e sub procedimenti e delle attività assegnate.
- 7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile di Area che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

 La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5 Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6 Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

- 1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - gli atti di pianificazione urbanistica di qualsiasi tipo anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - i lavori eseguiti in regime di amministrazione diretta;
 - i lavori di importo inferiore ad euro 20.000;
 - gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000
 - i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17 del Codice.
- 2. Gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere riconosciuti solo per le attività riferibili a lavori, servizi o forniture affidati con gara e con relativi costi a carico della P.A.. Le procedure eccezionali e non competitive

sono sottratte all'incentivazione (Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte conti con la delibera 28/2018) ¹.

Art. 7 Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Art. 8 Centrali di committenza

- 1. In caso di attività svolta da centrali di committenza per Enti terzi, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% (venticinquepercento) di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento (quota dell'80% a destinazione vincolata ad uno specifico progetto. 25% di 80% = 20%. Questo comporta che chiamato **IBG** l'importo posto a base di gara, la quota d'incentivo spettante alla centrale di committenza **ICUC** risulta definita in **ICUC** = **IBG** x 0,02 x ,20 = **IBG** x 0,004). La modulazione di tale percentuale viene definita in funzione della complessità della gara: 10% criterio di aggiudicazione al minor prezzo, 20% criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, 25% in caso di particolare complessità della gara ad esempio accordo quadro, dialogo competitivo, sistema dinamico di acquisizione.
- La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art.
 37 del Codice.
- 3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 9 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

- 1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento di importo superiore a 100.000 euro nel programma annuale dei lavori pubblici .
- 2. Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori compresi tra 20.000 e 100.000 euro è il provvedimento di approvazione del progetto definitivo/esecutivo.
- 3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti, per le opere di urbanizzazione eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria, e delle opere eseguite mediante contratti di sponsorizzazione, purchè sia presente il progetto definitivo- esecutivo.
- 4. Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria ed ordinaria di particolare complessità come risultante dal pertinente progetto definitivo esecutivo. (Corte dei Conti Sezione delle autonomie, delibera n.2/2019)

1

sottratte all'incentivazione, per cui in mancanza di una gara, o in generale di una procedura competitiva, non è consentito accantonare le risorse e, conseguentemente, distribuirle a fini di incentivazioni tecniche.

Dalla lettura delle norme i giudici contabili della sezione Marche deducono l'inequivocabile oggettività della conclusione che per procedere all'accantonamento delle risorse finanziarie destinate agli incentivi siano indispensabili due elementi: l'adozione del regolamento e la presenza di una "gara". Le procedure eccezionali e non competitive sono dunque sottratte all'incentivazione, per cui in mancanza di una gara, o in generale di una procedura competitiva non è consentito

Art. 10 Graduazione del fondo incentivante

- 1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra "lavori a rete" e "lavori puntuali", e per altro, all'importo a base di gara.
- 2. Alimentano il fondo anche interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana.
- 3. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:
 - L'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, è costituito dalla somma dei lavori a misura, a
 corpo, in economia, costituenti il quadro economico di un progetto. L'importo dei lavori a misura, a
 corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo
 per l'attuazione dei piani di sicurezza.
 - La percentuale da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, da corrispondere al personale dipendente nella misura massima dell'1,6% è costituita dalla somma delle aliquote di cui ai punti successivi 1) e 2):
- 1) aliquota percentuale connessa all'entità dell'opera cosi determinata:
 - 1,00 per progetti il cui importo è inferiore ad € 1.000.000;
 - 0,95 per progetti il cui importo lavori è compreso tra € 1.000.000 ed € 5.225.000;
 - 0,90 per progetti il cui importo lavori supera € 5.225.000.
- 2) aliquota percentuale connessa alla complessità dell'opera determinato come segue:
 - 1,00 per nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte, ecc.)
 - 0.95 per nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche...)

questo significa che, ad esempio, nel caso di opere a rete d'importo superiore alla soglia di € 5.225.000 avremo il coefficiente di riduzione CR pari a CR = 0,90 x 0,95 = 0,855. Detto coefficiente sarà applicato alla quota d'incentivo spettante.

Art. 11 Disciplina delle varianti e ulteriori lavori

- 1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1 del Codice e gli ulteriori lavori contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
- 2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione			
ID	Prestazione	Percentuale (**)	
1	Responsabile Unico del Procedimento (anche Responsabile dei lavori)	45	
2	Programmazione della spesa per investimenti	5	
3	Verifica preventiva della progettazione (*) di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	15	
4	Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle relative procedure (xx)	5	
5	Direttore lavori (art. 101) (***)	20	
6	Collaudatore (art. 102, c. 6) (xxx)	10	
	Totale	100	

- (*) per importi inferiori a 1 milione di euro il verificatore può coincidere con il RUP;
- (**) le quote sopra definite comprendono la parte d'incentivo che il titolare della prestazione mette a disposizione dei propri collaboratori.

Le percentuali sopra definite, in fase di costituzione e ripartizione del fondo incentivante, potranno essere modificate dal Dirigente. La modifica delle percentuali sarà motivata e sarà attuata per meglio calibrare la distribuzione dell'incentivo in funzione della specificità dell'opera da realizzare.

(***) Direzione lavori (art. 101)

La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo

- (xx) Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)
- (xxx) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

- 1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.
- 2. Ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di progettazione e di programmazione che si concretizzano nel programma biennale degli acquisti e forniture;
- 3. Ai sensi dell'Art.113, c.2 del Codice, presupposto per l'erogazione dell'inventivo per acquisizione di servizi e forniture è che sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 14 Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa,

senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 15 Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

- 1. Possono essere oggetto di incentivazione esclusivamente gli appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000.
- 2. In ogni caso, a termini dell'art. 113, c. 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.
- 3. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione

Art. 16 Graduazione del fondo incentivante

- 1.La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
- 2.La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:
- a) da 40.000 alla soglia comunitaria 100%;
- b) dalla soglia comunitaria a euro 1.000.000,00 95%;
- c) oltre l'importo di cui alla lettera b) 90%.

Art. 17 Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 18 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
Responsabile unico del procedimento e collaboratori	30%
2) Programmazione della spesa	20%
3) Predisposizione e controllo delle procedure di bando	10%
irezione dell'esecuzione e verifica di conformità, 40%	
	Da ripartire fra direttore esecuzione e suoi
	collaboratori
Totale servizi/forniture	100,00%

CAPO IV

Norme comuni

Art. 19 Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

- 1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con inquadramento dirigenziale.
- 2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 90% dell'aliquota prevista per la funzione.

Art. 20 Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

Art. 21 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

- Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
- 3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
- 4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi

inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
Tempi di	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
esecuzione	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
Costi di	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
realizzazione	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 23 Principi in materia di valutazione

- 1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - b) della completezza della funzione svolta;
 - c) della competenza e professionalità dimostrate;
 - d) delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle vaie fasi del processo.
- 2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
- Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 24 Coincidenza di funzioni

- 1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
- 2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina l'abbattimento del 5% sulla percentuale più bassa:
- coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
- rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);
- espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
- svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
- svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
- svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101 c. 3, l. d).

Art. 25 Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri

soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 26 Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 27 Liquidazione dell'incentivo

- 1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile titolare P.O. competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento.
- 2. Il Responsabile titolare P.O,. previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte. L'atto di liquidazione viene trasmesso, unitamente alle schede, debitamente compilate, di cui al comma 7 del presente articolo all'Ufficio risorse umane, ai fini dell'erogazione dell'incentivo. L'Ufficio risorse umane controlla preventivamente, il rispetto del limite di cui all'art.113, comma 3, che prevede che "gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo".
- 3. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura, a condizione che sia stato avviato il procedimento di gara.
- 4. La liquidazione dell'incentivo avviene dopo lo svolgimento di ciascuna attività oggetto di incentivazione, a condizione che il bando di gara sia stato approvato, secondo quanto esplicitato dall'art.28 del presente Regolamento.
- 5. Per il Responsabile della Centrale Unica di Committenza e suoi collaboratori la liquidazione avviene a conclusione del procedimento di gara
- 6. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
 - tipo di attività da svolgere;
 - percentuale realizzata;
 - tempi previsti e tempi effettivi;
 - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive. La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 28 Conclusione di singole operazioni

- 1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;

- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
- g) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- h) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 29 Liquidazione - limiti

- 1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
- Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 30 Informazione e confronto

 L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 31 Risorse per l'innovazione

- 1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato a finanziare l'investimento in innovazione, attraverso l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. A titolo esemplificativo:
- Aggiornamento tecnico del personale
- Acquisto e aggiornamento software di restituzione grafica e di calcolo
- Acquisto di attrezzature e materiali di consumo per l'ufficio tecnico quali strumenti per ingegneria e topografia.
- Acquisto di strumentazione per collaudi
- Messa a norma delle attrezzature a disposizione per manifestazioni e spettacoli.

Art. 32 - Partenariato Pubblico privato

Ai sensi dell'art. 180 del D.lgs. 50/ 2016 s.m.i, la P.a. realizza interventi nelle varie forme di Partenariato Pubblico privato. Tale fattispecie d'intervento si riferisce, in generale, a forme di cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione e la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura oppure la fornitura di un servizio e che presentano le seguenti caratteristiche:

- 1. Durata relativamente lunga della collaborazione pubblico-privata (la partnership deve estendersi normalmente anche alla condivisione dei profili progettuali dell'attività da realizzare);
- 2. Modalità di finanziamento sostanzialmente privato (è tollerata una limitata partecipazione pubblica);
- 3. Ruolo strategico del privato e rilevante in ogni fase del progetto (il partner pubblico si concentra invece, principalmente, sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini di interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di politica dei prezzi, e garantisce il controllo del rispetto di questi obiettivi);
- 4. Ripartizione del rischio dell'attività tra soggetto pubblico e privato.
- 5. L'attività tecnica, particolarmente complessa, a carico della struttura Pubblica ricade nell'ambito di applicazione della normativa di cui al Codice e pertanto è soggetta ad incentivazione nelle forme e modalità stabilite dal presente regolamento in funzione dell'esito dell'affidamento di concessione. Si calcoleranno le quote del fondo di cui al capo II (fondo per lavori) e capo III (fondo per servizi) in funzione dei relativi importi definiti nel Piano Economico Finanziario della procedura di partenariato ed in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna; nella maggior parte dei casi la quota di fondo per lavori contemplerà le sole prestazioni di RUP, verifica progettazione, direzione lavori e collaudo in quanto le altre (programmazione della spesa e predisposizione e controllo delle procedure di bando) ricadono nella quota di fondo per servizi.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 33 Campo di applicazione e disciplina transitoria (comma 1 modificato con DGM 147/2020)

- 1. Il presente Regolamento si applica alle attività incentivabili ai sensi dell'art.113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (19/4/2016) purchè la procedura di appalto del lavoro, servizio o fornitura sia stata bandita successivamente a tale data;
- 2. I servizi di ingegneria e architettura prestati dalle figure professionali interne all'amministrazione comunale costituiscono attività di carattere istituzionale;
- 3. Tutto il materiale prodotto per effetto del presente regolamento, compresi i diritti intellettuali, è di proprietà del Comune e potrà essere utilizzato come ritenuto più opportuno senza che ciò determini erogazione di ulteriori compensi accessori ad alcuno.